

Pubblicato il 17/03/2021

N. 01788/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04124/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4124 del 2020, proposto da Luigi Maglione, Alberto D'Auria, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Parisi, Marco Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Casavatore, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato William Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ufficio Elettorale Centrale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

***nei confronti***

Vito Marino, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanbattista Iazeolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cimarosa,32, e dall'avvocato Raffaele Manfredlotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Giulia Marotta, Daniele Esposito, Patrizia Giordano, Nadia Silva, Giovanni

Esposito, Elena Alessio, Nicoletta Marotta, Giovanni Russo, Antonio Riccardi, Giovanni Del Prete non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- a) del verbale di proclamazione degli eletti pubblicato dall'Ufficio centrale elettorale in data 21.10.2020 in virtù del quale è stato eletto sindaco del Comune di Casavatore il sig. Vito Marino e contestualmente si è proceduto al rinnovo del Consiglio comunale;
- b) dell'atto di proclamazione del Sindaco, in persona del sig. Vito Marino, emanato dall'Ufficio centrale elettorale il 9.10.2020;
- c) dei verbali relativi alle operazioni elettorali delle sezioni nn.ri 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 e 18;
- d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ivi compresi quatenus opus i verbali delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale relativamente al primo turno ed al ballottaggio;

NONCHE'

- nell'esercizio dei poteri di merito, ai sensi dell'art. 130, comma 9, C.P.A., per la correzione dei risultati elettorali e per la conseguente elezione del dott. Luigi Maglione, all'esito dell'istruttoria condotta, alla carica di Sindaco del Comune di Casavatore nel turno di ballottaggio in luogo del controinteressato Vito Marino.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da VITO MARINO il 11\12\2020 :

per l'annullamento

"del verbale di proclamazione degli eletti pubblicato dall'Ufficio centrale elettorale in data 21 ottobre 2020;

- dell'atto di proclamazione del Sindaco, in persona del dott. Vito Marino, emanato dall'Ufficio centrale elettorale il 9 ottobre 2020;

- dei verbali relativi alle operazioni elettorali delle sezioni nn. 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 e 18;"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casavatore, dell'Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Casavatore e di Vito Marino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2021 celebrata da remoto la dott.ssa Antonella Lariccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 09.11.2020 i ricorrenti invocano l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti pubblicato dall'Ufficio centrale elettorale in data 21.10.2020 in virtù del quale è stato eletto sindaco del Comune di Casavatore il sig. Vito Marino e contestualmente si è proceduto al rinnovo del Consiglio comunale, dell'atto di proclamazione del Sindaco, in persona del sig. Vito Marino, emanato dall'Ufficio centrale elettorale il 9.10.2020 e dei verbali relativi alle operazioni elettorali delle sezioni nn.ri 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 e 18 e chiedono la correzione dei risultati elettorali e la conseguente elezione del ricorrente Maglione Luigi alla carica di Sindaco del Comune di Casavatore nel turno di ballottaggio in luogo del controinteressato Vito Marino.

A sostegno dell'impugnazione i ricorrenti interpongono i seguenti motivi di gravame:

- FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 57, 64 E 83 DEL D.P.R. N. 570/60 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR VOTI - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO – CONTRADDITTORIETA'

INTRINSECA ED ESTRINSECA - OMESSA PONDERAZIONE DELLA FATTISPECIE CONSIDERATA – IRRAGIONEVOLEZZA – ILLOGICITA' MANIFESTA — PERPLESSITA' – CARENZA DI ISTRUTTORIA - ALTRI PROFILI.

Esponde il ricorrente Maglione di essere sindaco uscente del Comune di Casavatore e di essere risultato non rieletto all'esito del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale svoltosi il 4 ed il 5.10.2020 per appena due voti (3.302 voti contro 3.300 preferenze); in particolare, a fronte dei voti ritenuti validi (6.602), sono state dichiarate 61 schede nulle, 19 schede bianche mentre 3 schede, nella sezione n. 9, sono state contestate a verbale e non assegnate, tuttavia i ricorrenti si dolgono di una serie di illegittimità verificatesi nelle operazioni elettorali delle sezioni nn.ri 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 e 18 , in assenza delle quali sarebbero risultati rispettivamente eletti alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale ed invocano pertanto l'annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione nei sensi richiesti ai fini della correzione dei risultati elettorali con la proclamazione del ricorrente quale Sindaco del Comune di Casavatore e conseguente riassegnazione dei seggi.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casavatore, l'Ufficio Elettorale Centrale ed il controinteressato Marino Vito, quest'ultimo eccependo l'inammissibilità oltre che infondatezza dello spiegato gravame e spiegando a sua volta ricorso incidentale ed il T.A.R., dopo avere disposto incompetenti istruttori con l'ordinanza collegiale n. 163/2021, all'udienza pubblica del 16.03.2021 ha trattenuto la causa per la decisione.

Preliminarmente, si dà atto che la formale costituzione in giudizio del Comune di Casavatore è avvenuta solo in data 15.12.2020, non potendosi ritenere valida la costituzione precedentemente avvenuta a mezzo di un legale che ha ricevuto l'incarico difensivo solo dal Sindaco in assenza dell'autorizzazione preventiva della

Giunta, essendo quest'ultimo atto il presupposto di validità ed efficacia del primo (cfr. ex multis Cass. SS.UU. 16 giugno 2005, n. 12868).

Sempre in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio di notifica alle controparti del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione ex art 130 c.p.a., sollevata dalla difesa del controinteressato Marino, avendo i ricorrenti provveduto al deposito del ricorso con la prova delle avvenute notifiche entro il termine di 10 giorni (segnatamente il 13 ed il 16.11.2020) dalla comunicazione, avvenuta il 9.11.2020, del decreto presidenziale n. 867/2020 ed avendo, altresì, gli stessi proceduto tempestivamente (cioè il giorno stesso in cui è pervenuta la comunicazione del mancato perfezionamento della notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza) a rinotificare al controinteressato i predetti atti, controinteressato peraltro che risulta essersi regolarmente e tempestivamente costituito in giudizio, spiegando altresì ricorso incidentale.

Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto.

Ed invero, all'esito dell'espletamento degli incombeni istruttori disposti dalla Sezione con ordinanza n. 163/2021 è emersa in primo luogo la correttezza dell'operato delle Sezioni e dell'Ufficio elettorale comunale relativamente al numero dei cittadini di Stati membri U.E. ammessi al voto ed effettivamente votanti nelle Sezioni 6 e 8, mentre a seguito dell'acquisizione delle Tabelle di scrutinio della Sezione 17 è emerso che correttamente sono stati attribuiti al controinteressato 126 voti, che sono quelli esattamente corrispondenti alla cifra indicata nelle Tabelle di scrutinio; quanto, invece, alle tre schede contestate con riguardo alla Sezione n. 9 e oggetto del ricorso principale e di quello incidentale, all'esito della disposta istruttoria il Collegio ritiene che il voto espresso a favore del controinteressato, consistente in un segno cruciforme posto al di fuori del

riquadro contenente il nome del candidato, non presentando altre cancellature, segni o abrasioni tali da potersi configurare come un segno di riconoscimento, in ossequio al principio del *favor voti* **deve considerarsi come un voto valido**, con accoglimento in parte qua del ricorso incidentale e conseguente mancato superamento della prova di resistenza considerato che, anche ritenendo valide le 2 schede contestate e recanti voti a favore del ricorrente, tra quest'ultimo ed il controinteressato comunque sussiste di partenza uno scarto di due voti in favore di quest'ultimo.

Ad analoghe conclusioni, peraltro, il Tribunale perviene anche con riguardo alle ulteriori sei schede sottoposte alla sua attenzione dal nominato Verificatore che, non presentando evidenti segni di riconoscimento, in ossequio al principio del *favor voti* possono essere attribuite ai rispettivi candidati.

Ed invero, la condivisibile giurisprudenza ha osservato che *“la nullità del voto può essere pronunciata solo quando dalla scheda emerga chiaramente l'intento dell'elettore di farsi riconoscere, ipotesi, questa, che non si ravvisa nei casi di apposizione di segni meramente ripetitivi o superflui, che non possono essere di per sé con sicurezza interpretati come segni di riconoscimento tali da comportare la nullità del voto”* (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 11/12/2019, n.968, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18/05/2020, n. 1849); a tali conclusioni si perviene in quanto, essendo necessario che l'accertamento della idoneità di segni, scritte o errori sulla scheda a costituire elementi di riconoscimento dell'elettore venga inteso in senso oggettivo e non soggettivo - stante l'evidente impossibilità di approfondire lo stato soggettivo o l'elemento psicologico dell'elettore, in ragione della segretezza del voto -, l'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, il che ad esempio non accade in presenza di segni quali la cancellazione o la alterazione del

voto già espresso che costituiscono chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l'aspetto soggettivo-psicologico (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze , sez. II , 12/12/2019, n. 1692, Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2020, n.6749).

Analogamente, il Collegio ritiene inammissibile e comunque infondato il ricorso anche nella parte in cui il ricorrente si duole di macroscopici errori di valutazione dei voti espressi in ben 7 sezioni (n.ro 3, 5, 6, 8, 13, 17 e 18), che avrebbero portato alla illegittima elezione del controinteressato, senza tuttavia addurre alcun valido principio di prova al riguardo, ma limitandosi a produrre a sostegno del ricorso dichiarazioni sostitutive acquisite da terzi del tutto generiche e vaghe ed in quanto tali inidonee a valere quale principio di prova scritta.

Al riguardo giova ricordare che qualora non vi sia contestazione dell'esposizione dei fatti contenuta nel verbale delle operazioni elettorali, ma il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio elettorale siano il frutto di una errata (e perciò illegittima) applicazione della normativa che regola le operazioni in questione, secondo la condivisibile giurisprudenza basta che il ricorrente produca un principio di prova idoneo, per tale intendendosi anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, prodotta a sostegno del ricorso elettorale, per legittimare la richiesta al Giudice di disporre acquisizioni istruttorie (v. per tutte Ad. Plen. 32/2014).

La giurisprudenza ha altresì chiarito che, nel valutare le dichiarazioni sostitutive, deve ulteriormente precisarsi che l'onere probatorio del ricorrente, notoriamente attenuato nel giudizio elettorale al pari dell'allegazione della specificità dei motivi di ricorso, sia circoscritto alla allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma che debbano però essere *“dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile”* sì da essere idonei a legittimare l'attività acquisitiva del giudice (così Ad. Plen. 32/2014).

Condivisibile giurisprudenza ha in particolare osservato che *“Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, il cui valore probatorio è escluso nel rito ordinario, hanno una limitata rilevanza probatoria nel rito speciale elettorale; è necessario, peraltro, che le dichiarazioni prodotte contengano riferimenti circostanziati, necessari tanto a suffragarne l’attendibilità, quanto consentirne il riscontro di veridicità ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000. In particolare le dichiarazioni sostitutive devono avere un contenuto esauriente, quanto meno per ciò che concerne la descrizione delle anomalie o irregolarità che il dichiarante era in grado di conoscere e ritiene di aver riscontrato: non si chiede che il dichiarante individui il parametro di legge che si assume violato, ma semplicemente che rappresenti i fatti per come li ha potuti percepire direttamente”* (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 29/01/2019, n.727; nello stesso senso T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 09/07/2020, n.1275, ed ancora in termini, Consiglio di Stato sez. V, 22.1.2015, n. 266 e 27/03/2015, n. 1598).

Orbene, considerato che nella fattispecie che occupa le dichiarazioni sostitutive di atto notorio prodotte relativamente alle sezioni n.ro 3, 5, 6, 8, 13, 17 e 18 risultano assolutamente generiche, limitandosi a lamentare l’attribuzione di alcuni voti al controinteressato pur in presenza di schede di voto recanti chiari segni di riconoscimento, senza neanche minimamente dettagliare il numero delle schede in questione o in cosa consistessero tali segni, appare evidente che nel caso di specie alle stesse non può attribuirsi alcuna rilevanza probatoria sia pur limitata come pure avviene nel rito speciale elettorale; nessuna rilevanza, invece, assume la circostanza che le predette dichiarazioni sostitutive siano state rese dai rappresentanti di lista di tali sezioni senza che i medesimi abbiano formalizzato alcuna contestazione a verbale, considerato che la condivisibile giurisprudenza – puntualmente richiamata dalla difesa dei ricorrenti – ha affermato che *“in materia elettorale, ai fini della contestazione della legittimità delle decisioni assunte dal seggio elettorale - giudizio che non potrebbe essere condotto senza l’esame di quella documentazione di cui il ricorrente non dispone e di cui occorre ordinare l’acquisizione mediante l’esercizio dei poteri*

*istruttori da parte del giudice anche d'ufficio - si considerano sufficienti principi di prova, idonei a rendere legittimo l'esercizio dei poteri istruttori conferiti dalla legge al giudicante, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da rappresentanti di lista anche in epoca successiva alla proclamazione dell'esito della consultazione, ed anche se gli stessi soggetti non abbiano svolto contestazioni in sede di spoglio delle schede” (cfr T.A.R. Toscana, sez. II, 18/09/2019, n.1254).*

Conclusivamente, lo spiegato ricorso va rigettato; mentre il ricorso incidentale spiegato in via subordinata dal controinteressato viene accolto nei termini indicati. Sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell'oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso incidentale e respinge il ricorso principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021 celebrata da remoto con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonella Lariccia**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Corciulo**